

STATUTO

MOSTRA NAZIONALE VINI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale: PRAMAGGIORE VE VIA VITTORIO VENETO
13

Codice fiscale: 00596060277

Numero Rea: VE - 139425

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2005 - Statuto completo 2

2

- le deleghe sono state trovate idonee e resteranno depositate negli atti della società;

- l'organo amministrativo è presente nella persona del costituito Presidente e dei consiglieri signori:

per il Consorzio Cantine Produttori Riuniti Veneto Orientale il Consigliere Passador Franco,

per il Comune di Santo Stino di Livenza il Consigliere Crosariol Patrizio,

per il Comune di Cinto Caomaggiore il Consigliere Amadio Alberto,

per il Comune di Pramaggiore il Consigliere Visentin Igor, nonché i Consiglieri Granzotto Detalmo, Pivetta Walter, , Pigafetta Sergio, mentre è assente giustificato il Consigliere Piazza Giorgio;

- del Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente del Collegio Sindacale rag. Sala Diego ed il Sindaco effettivo dott. Lena Francesco, mentre è assente giustificato il Sindaco effettivo Bravo Bertilla;

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto e pertanto egli la dichiara validamente costituita ed idonea a deliberare sui punti di cui all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale espone all'assemblea la necessità di adattare lo Statuto sociale alle intervenute innovazioni normative come apportate a seguito dell'emanazione dei D.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, relativo alla Riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative, e D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, relativo alla Definizione dei procedimenti.

Ciò al fine non solo di adeguare lo Statuto alle nuove norme inderogabili, ma anche di sfruttare al meglio la libertà nell'autodeterminazione statutaria concessa dalla riforma.

Egli, quindi, propone alla presente assemblea di procedere all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale.

Tanto esposto, dopo breve discussione e senza che alcuno chieda che di sue dichiarazioni si dia riassunto a verbale, l'assemblea dei soci, con il voto favorevole di tutti i 27 (ventisette) soci presenti, personalmente o per delega,

delibera

1)

di modificare lo Statuto sociale in conformità ai dettami normativi dei D.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, relativo alla Riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative e del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 relativo alla Definizione dei procedimenti, approvando espressamente per intero il nuovo testo statutario, che risulta ora così formulato:

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

E' costituita una Società Agricola Cooperativa denominata:

"MOSTRA NAZIONALE VINI Società Cooperativa Agricola".

Art. 2

La sede della società è in Pramaggiore (Venezia).

Art. 3

La società è duratura sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) con facoltà di proroga o di anticipato scioglimento.

Art 4

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità. Essa ha per oggetto la promozione e la pubblicizzazione del vino e dei prodotti agroalimentari tipici sia a livello locale che nazionale ed estero e ciò mettendo in atto manifestazioni e programmazioni di iniziative atte a raggiungere lo scopo.

In particolare si prefigge di:

- A) favorire la produzione selettiva dei vini nelle zone tipiche;
- B) divulgare le tecniche più aggiornate tra i produttori per migliorare il prodotto, la sua conservazione e presentazione;
- C) valorizzare, pubblicizzare e diffondere il vino con adeguata campagna promozionale e pubblicitaria sia in Italia che all'Estero;
- D) favorire l'incontro tra i produttori e i consumatori, con particolare riferimento ai turisti delle località balneari;
- E) valorizzare la gastronomia e i vini tipici del Veneto;
- F) promuovere, gestire ed organizzare mostre mercato e serate enogastronomiche a livello dimostrativo, per la divulgazione e valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura e dei vini del Veneto;
- G) organizzare conferenze, dibattiti e convegni sulle problematiche del settore.
- H) organizzare fiere mercato di macchine ed attrezzature per l'agricoltura e l'artigianato Veneto;
- I) organizzare concorsi enologici ed enogastronomici internazionali, nazionali, regionali e provinciali;
- L) somministrare alimenti e bevande;
- M) attuare e partecipare ad iniziative dirette alla divulgazione ed affermazione sul piano nazionale ed internazionale dei vini italiani e, in particolare, della Regione Veneto e promuovere altre attività complementari al settore vitivinicolo;
- N) realizzare manifestazioni ed iniziative promozionali per conto di Enti Locali (Comuni, Province, Regioni), Enti Pubblici od altri organismi;
- O) promuovere tutte quelle iniziative, anche culturali, atte a valorizzare il settore vitivinicolo e agroalimentare tipico del Veneto;
- P) gestire l'Enoteca Regionale del Veneto;
- Q) pubblicizzare, attraverso campagne di stampa, radio, tv e la realizzazione di pubblicazioni e di altri strumenti di



4

comunicazione, il territorio nei suoi aspetti tipici, storico - culturali ed ambientali e delle sue produzioni tipiche, in sinergia con il settore turistico;

R) svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriali e finanziarie, necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

A tal fine essa potrà: assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società aventi scopi affini o complementari al proprio; concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per obbligazioni proprie o di terzi.

Il tutto con le attrezzature e l'organizzazione fornite dalla Cooperativa ed in ottemperanza alle norme del D.P.R. 30 Aprile 1970, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriali e finanziarie necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

E' tassativamente vietato l'esercizio delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. 58/98, legge 197/91 e D.Lgs. 385/93.

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Alla domanda il socio deve allegare i seguenti documenti:

- a) certificato penale;
- b) certificato di stato di famiglia.

Possono essere soci della Cooperativa gli agricoltori, produttori singoli, produttori associati, gestori di impianti di trasformazione e commercio del settore vitivinicolo i quali dovranno raggiungere almeno l' 80% (ottanta per cento) dei soci.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società; ma non superiore al 20% (venti per cento) di quello complessivo dei soci.

Sono ammessi quali soci di diritto, in deroga alle suddette

5

condizioni e percentuali, i seguenti Enti pubblici territoriali ed economici che facciano richiesta:

Comune di Pramaggiore - altri Enti locali - Provincia di Venezia - Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Venezia - Regione Veneto Ente di Sviluppo Agricolo - Aziende di Promozione Turistica della Provincia di Venezia - Consorzi Volontari di Tutela Vini DOC della Regione Veneto. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo - in caso di diniego di ammissione - di deliberazione motivata.

I conferimenti saranno eseguiti a norma del successivo art. 10 (dieci).

Art. 6

I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso e per esclusione.

Il recesso ha luogo nei casi previsti dalla legge. Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio a mezzo di lettera raccomandata.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio e può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui il socio si renda gravemente inadempiente alle disposizioni contenute nello statuto.

Art. 7

Il socio receduto od escluso o gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota versata oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25 (venticinque) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge pari attualmente ad Euro 500 (cinquecento); nonché dal versamento di una ulteriore somma che viene stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e da accantonare al fondo di riserva;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie.

Art. 9

La quota sociale sottoscritta dovrà essere versata al momento



dell'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 10

Le quote sociali possono essere cedute solo ad altri soci con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 11

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criterio di oculata prudenza. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliato al loro ammontare;
- d) ad eventuale riserva straordinaria.

Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società ed è altresì vietata la distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

Art. 12

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, in scadenza;
- c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea ogni volta che lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà invece essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi con lettera raccomandata

7

a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza.
Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.
Le assemblee, oltre che presso la sede sociale, potranno essere convocate nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 14

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato o sul cambiamento dell'oggetto della società o sul cambiamento del riparto della composizione dei membri del consiglio di amministrazione, di cui al successivo articolo 17 (diciassette), tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci.

Art. 15

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea, con esclusione del voto segreto. Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a maggioranza relativa.
A parità di voti prevarrà l'anzianità di socio e, in via subordinata, quella di età.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Art. 16

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea, la quale nomina altresì un Segretario anche non socio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di quindici membri così ripartiti:
- sono Consiglieri di Diritto i rappresentanti della Regione Veneto - Ente di Sviluppo Agricolo, Provincia di Venezia, Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Venezia,



Comune di Pramaggiore.

Gli altri Consiglieri di Amministrazione, eletti dall'Assemblea, appartengono alle seguenti categorie o settori di attività:

- Comitato Fondatore ed Esperti (numero tre Consiglieri), Settore Turistico (numero un Consigliere), Settore Produttori Vinicoli Singoli (numero due Consiglieri), Settore Produttori Vinicoli Associati (numero un Consigliere), altre Associazioni di Produttori (numero un Consigliere), Enti Locali (numero due Consiglieri), Organizzazioni Professionali dell'agricoltura, del turismo e del commercio del Veneto Orientale (numero un Consigliere).

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione; l'assemblea può stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio nomina pure un segretario anche all'infuori dei soci.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima, nel domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controverse riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione di quelle indicate dall'art. 2381 c.c. a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed i compensi, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Art. 20

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato a firmare i contratti di assunzione del lavoro da parte della Cooperativa, a provvedere ai pagamenti e ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati in genere, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 21

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente o un suo delegato, il quale presiede il Comitato stesso, e da quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

Essi durano in carica quanto dura il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è investito dei seguenti poteri:

- provvedere alla gestione, all'amministrazione operativa e finanziaria dell'Ente secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
- organizzare i concorsi enologici ed enogastronomici nonché la Mostra Nazionale Campionaria dei Vini secondo i regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- gestire l'Enoteca Regionale del Veneto con i relativi programmi attuati secondo i regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- gestire le manifestazioni promozionali nazionali ed estere; realizzare programmi di promozione e valorizzazione agrituristica della Provincia di Venezia in collaborazione con gli Enti locali ed altri organismi territoriali;
- adottare in caso di urgenza deliberazioni su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale dovranno essere presentate per la ratifica nella prima riunione dello stesso;
- adottare provvedimenti per l'azione in genere che l'ente deve svolgere;
- deliberare su ogni altro argomento che - non di competenza dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione - sia ad esso sottoposto dal Presidente o dall'Ente.

Il Comitato Esecutivo si raduna, su invito del Presidente, tutte le volte che egli lo ritenga necessario, oppure a richiesta di almeno tre membri.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioran-



10

za assoluta degli intervenuti votanti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Essi hanno diritto ad un compenso.

REGOLAMENTI

Art. 23

L'assemblea approva il regolamento interno col quale vengono fissati gli incarichi organizzativi (Direttore, Segretario, Personale, ecc.); l'eventuale composizione di gruppi di studio o lavoro, la disciplina del personale, l'allestimento e funzionamento delle varie rassegne e delle attività statutarie; stabilisce modalità tecniche ed amministrative della gestione, il tutto compatibilmente ed in armonia con l'atto costitutivo e lo statuto.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 24

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, la validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia, cui è demandata la nomina del collegio arbitrale composto da tre arbitri, secondo il proprio regolamento.

In caso di inerzia della nomina del collegio arbitrale da parte del Presidente della Camera Arbitrale suddetta, gli arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

In particolare, a titolo esemplificativo, rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione e della decadenza del socio, sulla quota di rimborso ai soci uscenti o ai loro eredi, sull'applicazione dei regolamenti interni, ivi compresa l'entità delle sanzioni e/o minorazioni di prezzo applicate ai soci in caso di loro inadempimenti.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida

//

sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e i rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Art. 26

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 27

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società Cooperative rette con i principi della mutualità anche agli effetti tributari.

A seguito dell'approvazione come sopra deliberata del nuovo Statuto, l'assemblea dei soci con il voto favorevole di tutti i 27 (ventisette) soci presenti, personalmente o per delega, delibera

2)

di delegare il costituito signor Moretto Luciano ad ogni adempimento connesso e conseguente alle assunte deliberazioni. In particolare, ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c., lo stesso è delegato a comunicare che l'indirizzo ove è posta la sede della società è Pramaggiore (Ve), Via Vittorio Veneto n. 13.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea in parte straordinaria è chiusa alle ore dodici e minuti venticinque e prosegue per la parte ordinaria.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo verbale del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e con me lo sottoscrive.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano consta di tre fogli, posti a libro, scritti per undici facciate e fin qui della dodicesima.

Firmato: Luciano Moretto, dr. ANTONIO MICHIELAN, Notaio (L.S.)

